

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

(Provincia di Vicenza)

STATUTO COMUNALE

ADOTTATO CON: D.C.C. n. 77 del 17/09/1991
CONTRODEDUZIONI CON: D.C.C. n. 7 del 28/01/1992

APPROVATO CON: D.C.C. n. 24 del 30/03/1994
D.C.C. n. 26 del 08/04/1994
D.C.C. n. 30 del 14/04/1994

MODIFICATO CON: D.C.C. n. 39 del 14/10/1999
D.C.C. n. 59 del 25/11/2009
D.C.C. n. 31 del 23/11/2012
D.C.C. n. 25 del 26/09/2013

INDICE GENERALE

TITOLO I: PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 Lo Statuto

ART. 2 I regolamenti comunali

ART. 3 Il Comune

ART. 4 Finalità dell'azione dei Comune

ART. 5 Programmazione e pianificazione

ART. 6 Cooperazione con altri enti

ART. 7 Partecipazione, informazione, accesso alle strutture comunali

ART. 8 bis Pari opportunità

ART. 8 Funzioni del Comune

ART. 9 Stemma e gonfalone

TITOLO II: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

La partecipazione all'attività dell'Amministrazione comunale

ART.10 Istanze, petizioni, proposte

ART.11 Partecipazione e valorizzazione delle libere forme associative.

CAPO II

La consultazione dei cittadini e i referendum

ART.12 Finalità

ART.13 Assemblee e consultazione di cittadini

ART.14 Consultazione di specifiche categorie

ART.15 Referendum consultivi

CAPO III

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

ART.16 La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

CAPO IV

I diritti di accesso e di informazione

ART.17 Pubblicità degli atti e delle informazioni

ART.18 Diritto di accesso agli atti amministrativi

CAPO V
Il difensore civico

ART.19 Difensore civico ultracomunale

CAPO VI
L'azione popolare

ART.20 Azione popolare

TITOLO III: GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
Il consiglio comunale

ART.21 Competenze

ART.22 Prerogative e compiti dei consiglieri

ART.23 Doveri dei Consiglieri

ART.24 Dimissioni dei Consiglieri

ART.25 Consigliere anziano

ART.26 Gruppi consiliari

ART.26 bis Presidente del Consiglio Comunale

ART.27 La conferenza dei capigruppo

ART.28 Commissioni consiliari permanenti, temporanee e di indagine.

ART.29 La commissione consiliare per lo statuto e i regolamenti

ART.30 Convocazione del Consiglio comunale

ART.30 bis Linee programmatiche di mandato

ART.31 Sessioni

ART.32 Pubblicità, astensione, votazione e approvazione delle deliberazioni

ART.33 Astenuti e schede bianche e nulle

ART.34 Il regolamento consiliare

CAPO II
La Giunta comunale

ART.35 Competenze e attribuzioni

ART.36 Adunanze e deliberazioni

ART.37 Composizione della Giunta

CAPO III
Il Sindaco

ART.38 Il Sindaco

ART.39 Sostituzione del Sindaco

ART.40 Incarichi e deleghe

ART.41 SOPPRESSO

ART.42 Dimissioni, decadenza

ART.43 Mozione di sfiducia

TITOLO IV: L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I
Le Frazioni

ART.44 Le frazioni

CAPO II
Forme associative e di cooperazione tra enti

ART.45 Convenzioni

ART.46 Accordi di programma

ART.47 Consorzi

CAPO III
L'erogazione dei servizi

ART.48 Servizi pubblici locali

ART.49 Servizi pubblici in economia

ART.50 Servizi pubblici in concessione con i terzi

ART.51 Partecipazione a società di capitali

ART.52 Aziende speciali

ART.53 Istituzioni

CAPO IV
Ordinamento degli uffici e del personale

ART.54 Principi organizzativi

ART.55 Il segretario comunale

ART.56 Il Vice-Segretario comunale

ART.57 Incarichi a tempo determinato e di direzione

ART.58 Gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa

CAPO V
La revisione economico finanziaria e il controllo della gestione

ART.59 Collegio dei Revisori dei Conti

ART.60 Controllo interno della gestione

TITOLO V: REVISIONE DELLO STATUTO NORME TRANSITORIE E
FINALI

ART.61 Modifiche statutarie

ART.62 Norma transitoria

TITOLO I: PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1 Lo statuto

1. Il Comune di Cornedo Vicentino è Ente autonomo locale, nell'unità della Repubblica italiana, rappresenta la comunità comedese e si dota del presente Statuto in attuazione della legge 8.6.1990 n. 142 e della legge 25.03.1993 n. 81

2. Lo Statuto costituisce la fonte normativa fondamentale, di competenza del Consiglio comunale, che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'attività

3. Il Comune adegua, con il procedimento indicato dall'art.61, i contenuti del presente Statuto al processo di evoluzione della comunità che rappresenta per garantire il continuo raccordo con lo Statuto stesso.

4. Il Comune assicura la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini, promuovendo a tal fine le iniziative più idonee

ART.2 I regolamenti comunali

1. Il Comune, nel rispetto della legge e dello statuto, si dota di regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di partecipazione, degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni, nonché di tutti i regolamenti necessari per il funzionamento del Comune stesso.

ART.3 Il Comune

1. I confini geografici del territorio attribuito al Comune di Cornedo Vicentino sono quelli indicati nella allegata planimetria.

2. La sede comunale è nel capoluogo del Comune.

3. Le adunanze degli organi collegiali del Comune si svolgono nella sede comunale. Tuttavia il Presidente del Consiglio, per particolari esigenze, può convocarlo anche in luogo diverso.

4. La sede comunale può essere modificata dal Consiglio comunale.

ART.4 Finalità dell'azione dei Comune

1. Il Comune esercita le proprie funzioni perseguendo le finalità stabilite nel presente Statuto, nel rispetto della persona e della sua valorizzazione, in conformità ai valori e agli obiettivi della Costituzione e delle leggi.

2. Il Comune svolge la propria azione secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza e partecipazione democratica, nonché di imparzialità, solidarietà e giustizia sociale.

3. Il Comune si propone di valorizzare la collaborazione dei soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini e delle associazioni, delle forze economiche e sociali alla amministrazione della cosa pubblica.

4. Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, assicurando un organico assetto del territorio, la tutela dell'ambiente e della sua salubrità; promuove lo sviluppo dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, degli altri settori produttivi ed economici, la valorizzazione delle specificità delle realtà locali ed in particolare delle contrade, il rispetto delle tradizioni locali, la tutela del patrimonio storico, artistico, paesaggistico esistente, nonché il godimento dei servizi sociali e favorisce lo sviluppo della cultura.

5. Il Comune favorisce i gruppi di volontariato e promuove la realizzazione di un sistema globale e integrato di tutela dei cittadini e delle fasce più deboli della popolazione e di razionale e coordinata gestione degli interessi della collettività.

6. Il Comune rimuove gli ostacoli che impediscono di realizzare, nel proprio territorio, le pari opportunità tra uomo e donna.

ART.5 Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, in armonia con i principi dello Statuto e delle leggi nazionali e regionali, assume la programmazione come metodo di governo e promuove, con gli enti locali limitrofi, forme di programmazione comuni.

2. Il Comune partecipa alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, secondo le forme stabilite dalla legge e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro attuazione.

3. Il Comune partecipa, altresì, alla formazione dei piani e programmi regionali, provinciali e intercomunali, secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

4. Il Comune fissa gli obiettivi della propria azione in piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

ART.6 Cooperazione con altri enti

1. Il Comune persegue:

- a) l'integrazione e la collaborazione con i Comuni della Valle dell'Agno;
- b) la collaborazione con i Comuni dell'area Pedemontana e Altoveneta

2. Il Comune promuove forme, anche permanenti, di consultazione con i Comuni limitrofi al fine di confrontare e coordinare i rispettivi programmi per rendere omogeneo il processo di sviluppo comune.

3. Il Comune promuove, altresì, forme di collaborazione con la Provincia, con la Regione, con altri Enti pubblici per l'esercizio associato di funzioni di interesse pluricomunale e sovracomunale, al fine di assicurare la più efficiente ed economica gestione degli stessi.

ART.7 Partecipazione, informazione,

accesso alle strutture comunali

1. La comunità comedese esprime le scelte relative ai propri interessi fondamentali attraverso l'elezione degli organi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste nel presente Statuto e nella legge, indirizzando il Comune nell'esercizio delle sue funzioni

2. Il Comune assicura ai cittadini e alle associazioni presenti nella

comunità, l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso alle strutture dell'ente.

ART.8 Funzioni del Comune

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative alla sua comunità e al suo territorio, salvo quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Le funzioni proprie del Comune sono svolte conformemente alla legge, allo Statuto e ai regolamenti di attuazione e, relativamente a quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, anche agli accordi che disciplinano i rapporti di cooperazione con le medesime.

3. Le funzioni delegate o subdelegate dalla Regione sono esercitate dal Comune per il soddisfacimento degli interessi della propria comunità, secondo i principi della legislazione regionale e con le modalità stabilite nell'ordinamento comunale.

ART. 8 bis Pari opportunità

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei servizi pubblici.

2. Garantisce, in particolare, la presenza dei due sessi nella giunta, nelle commissioni consiliari, nelle commissioni di concorso, negli organi collegiali non elettivi, negli organi di decentramento, negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune.

ART.9 Stemma e gonfalone

1. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono quelli di cui al decreto del 2 marzo 1931 di Vittorio Emanuele III, Re D'Italia.

2. L'uso di entrambi è disciplinato dal regolamento.

TITOLO II: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

La partecipazione all'attività dell'Amministrazione comunale

ART.10 Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgersi all'Amministrazione comunale attraverso istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi diretti a tutelare gli interessi della comunità locale.

2. I soggetti di cui al comma precedente, nel limite minimo di sottoscrittori previsti dal regolamento, possono presentare proposte finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi.

3. Gli atti di partecipazione di cui ai precedenti commi vanno indirizzati al Sindaco che stabilisce a quale organo spetta l'esame dei medesimi.

4. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle istanze, petizioni, proposte e per la comunicazione dell'esito del loro esame agli interessati.

5. La procedura di esame degli atti di partecipazione di cui al presente articolo si chiude in ogni caso con una risposta nei termini stabiliti dal regolamento.

ART.11 Partecipazione e valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere associazioni di cittadini e le organizzazioni di volontariato costituite nell'esercizio del diritto di cui all'art.38 della Costituzione, assicurandone il concorso all'attività Amministrativa secondo le norme dello Stato, della Regione, del presente Statuto e del regolamento.

2. La partecipazione delle libere associazioni e dei gruppi di volontariato è promossa in relazione agli interessi diffusi e collettivi che esse rappresentano. A tal fine esse possono presentare istanze, petizioni e proposte secondo le modalità previste dal regolamento, per l'esame delle quali si applica il disposto di cui al comma

4 del precedente articolo.

3. Le formazioni sociali di cui al precedente comma comprendono le associazioni sindacali, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni di volontariato; le associazioni sportive, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; le parrocchie; ogni altra forma associativa, ente od organizzazione, in quanto interessati alle scelte dell'Amministrazione del Comune,

4. Il Comune favorisce la presenza dei rappresentanti delle libere forme associative e dei gruppi di volontariato negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune e di cui al successivo comma 9.

5. Il Comune può promuovere la stipulazione di accordi e/o convenzioni con le associazioni e le organizzazioni di volontariato per la gestione di servizi pubblici, o di pubblico interesse, o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

6. Il Comune può incentivare le attività e i programmi degli organismi sociali che assumono un rilevante interesse pubblico anche con sostegni finanziari, disponibilità di strutture, stipulazione di convenzioni per la attuazione delle loro finalità, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

7. Al fine di rendere effettiva la partecipazione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura loro, con le modalità stabilite dal regolamento, l'accesso alle sue strutture e ai suoi servizi. Il Comune assicura, altresì agli interessati, l'accesso agli atti in suo possesso contenenti le disposizioni normative e relative circolari dello Stato e della Regione che riguardano l'associazionismo.

8. Il Comune, ai fini di cui ai commi precedenti, istituisce un Albo degli enti, delle organizzazioni ed associazioni la cui formazione ed aggiornamento sono disciplinati dal Regolamento.

9. Il Comune può istituire organismi di partecipazione permanenti o temporanei per settori specificatamente definiti a cui sono affidati compiti di collaborazione con gli organi comunali e/o di gestione di servizi pubblici.

CAPO II

La consultazione dei cittadini e i referendum

ART.12 Finalità

1. Il Comune può ricorrere, con i diversi mezzi di cui al presente capo, alla consultazione dei cittadini per acquisire gli elementi idonei ad indirizzare le scelte di competenza degli organi comunali, in conformità alle esigenze e alle indicazioni offerte dalla comunità che rappresenta.

2. Il Sindaco comunica gli esiti della consultazione agli organi comunali competenti per le scelte amministrative relative.

3. Le consultazioni di cui al presente capo non possono comunque avere luogo in coincidenza di altre operazioni di voto.

4. Degli esiti delle consultazioni deve essere dato atto nei provvedimenti motivati ai quali le consultazioni si riferiscono.

ART. 13 Assemblee e consultazione di cittadini

1. Il Comune può convocare pubbliche assemblee di cittadini per discutere problemi di carattere generale relativi alla comunità che rappresenta.

2. Tali assemblee possono essere indette dal Sindaco o da un congruo numero di elettori, stabilito dal regolamento in relazione all'ambito territoriale cui l'istanza si riferisce, o in relazione alla natura del problema per il quale viene richiesta

l'assemblea.

3. Il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'oggetto del dibattito devono essere portati a conoscenza della cittadinanza dal Sindaco almeno cinque giorni prima della riunione.

4. L'avviso di convocazione della assemblea viene pubblicato nell'albo pretorio e in altri appositi spazi pubblici.

5. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità della consultazione di cui al presente articolo.

ART. 14 Consultazione di specifiche categorie

1. Il Comune, nell'adottare atti e nel decidere attività che interessano specifiche categorie di cittadini individuabili anche attraverso le risultanze degli uffici comunali, degli albi professionali, delle associazioni di categoria e degli altri organismi associativi, può procedere alla preventiva e diretta consultazione degli interessati mediante questionari, assemblee, udienze delle competenti commissioni consiliari, secondo le modalità e con le procedure indicate nel regolamento.

2. Il Comune può provvedere, altresì, alla consultazione indiretta di specifiche categorie di cittadini attraverso l'interpellazione dei rappresentanti delle categorie interessate dalle scelte amministrative.

3. Le forme di consultazione di cui al presente articolo non possono comunque avere luogo in ordine alle materie indicate al 5 comma dell'art. 15.

4. Le modalità e i termini relativi allo scrutinio delle risposte pervenute tramite i questionari e ogni altra modalità relativa alle diverse forme di consultazione di cui al presente articolo sono disciplinate dal regolamento.

ART.15 Referendum consultivi

1. Il Comune può indire referendum consultivi in materie di esclusiva competenza comunale per chiamare i cittadini del Comune a pronunciarsi su

argomenti specifici o su progetti, esclusi quelli relativi alle materie di cui al comma 5 ed orientare in tal modo le scelte comunali.

2. Il referendum ha per oggetto un quesito, espresso con chiarezza e coerenza, relativo questioni di grande rilevanza per la comunità locale.

3. Il referendum, secondo le modalità e le procedure indicate dal regolamento, è indetto dal Sindaco il quale dà corso alle procedure stabilite dal regolamento, previa delibera del Consiglio comunale che stabilisce il quesito.

4. Il referendum può essere, altresì, indetto dal Sindaco, previa delibera del Consiglio comunale e con le modalità e le procedure indicate dal regolamento, qualora vi sia la richiesta, intorno a un determinato quesito, da parte di almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste del Comune.

5. Non possono costituire oggetto di referendum le seguenti materie:

a) tributi locali e tariffe dei servizi;

b) elezioni, nomine, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o questioni concernenti persone;

c) revisione e modifica dello Statuto;

d) le materie sulle quali il Comune è chiamato, per legge, ad esprimere il proprio parere;

e) gli oggetti sui quali il Comune ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;

6. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale direttamente o su richiesta di almeno 1.000 elettori residenti nel Comune.

7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

8. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi più idonei a renderlo conoscibile a tutta la cittadinanza.

CAPO III

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

ART. 16 La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. Il Comune assicura e garantisce, nel rispetto dei principio dei contraddittorio, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi che li riguardano, secondo quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

2. In particolare, il regolamento determina l'unità organizzativa responsabile in ordine a ogni procedimento di competenza comunale, il responsabile della stessa o il dipendente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché l'organo competente a emettere il provvedimento finale.

3. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo fissa le modalità applicative della legge 7 agosto 1990, n.241 intitolata " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e di ogni altra legge concernente il procedimento amministrativo e la trasparenza della Pubblica Amministrazione.

CAPO IV

I diritti di accesso e di informazione

ART. 17 Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune riconosce e promuove l'informazione sulla propria attività come condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla sua vita sociale e politica.

2. Gli atti dell'Amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle altre istituzioni comunali sono pubblici per garantire la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento della propria attività.

3. Il Comune garantisce il diritto dei cittadini, singoli e associati, di accedere all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano, nonché sull'attività del Comune stesso, di enti, aziende o organismi che svolgono funzioni di competenza comunale.

4. Non sono pubblici i soli atti coperti da segreto o divieto di divulgazione stabilito dalla legge o dal Sindaco con motivata e temporanea dichiarazione che vieti l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, delle formazioni sociali, o delle imprese.

ART. 18 Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Il Comune, conformemente alla legge, garantisce ed assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi che si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

2. Il regolamento detta le modalità concrete con le quali viene assicurato l'accesso ai documenti; indica le categorie di atti per le quali può essere temporaneamente vietata o differita l'esibizione per ragioni di riservatezza dei singoli, o delle formazioni sociali e detta le norme per il rilascio delle copie.

CAPO V

Il difensore civico

ART. 19 Difensore civico ultracomunale

1. Il Comune può accordarsi con altre Amministrazioni comunali per nominare un unico e comune difensore civico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

2. Il regolamento comunale disciplinerà specificamente, in relazione ai sopraggiunti accordi con altri Comuni i requisiti per la elezione, le cause di incompatibilità, le modalità della nomina, le prerogative e le funzioni, la durata in carica, i rapporti con il Consiglio comunale, le modalità di revoca, nonché le indennità spettanti al difensore civico.

CAPO VI

L'azione popolare

ART.20 Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può fare valere innanzi al giudice amministrativo le azioni e i ricorsi che spettano al Comune stesso, secondo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto.

2. Quando la Giunta comunale ha notizia dell'azione intrapresa dal cittadino deve verificare se vi siano le ragioni e i presupposti per assumere direttamente la propria tutela. In caso positivo, la Giunta, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a chi ha intrapreso l'azione.

TITOLO III: GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

Il Consiglio comunale

ART.21 Competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune. Esso approva gli atti fondamentali elencati dall'art. 32 della legge 08.06.1990 n. 142 e successive modifiche.

2. Sono organi del Consiglio: il Presidente, i gruppi consiliari e le Commissioni consiliari.

3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale nel rispetto della legge. Essa viene disciplinata dal regolamento per il funzionamento degli organi del Comune, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART.22 Prerogative e compiti dei consiglieri

1. I consiglieri rappresentano la comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere :

a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato secondo le modalità stabilite dai Regolamenti.

3. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. La risposta del Sindaco, o dell'assessore all'uopo delegato, deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.

5. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale utile successiva alla loro presentazione.

6. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

ART. 23 Doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive delle commissioni delle quali siano membri, sono dichiarati decaduti da membri delle commissioni, secondo le modalità previste dal regolamento.

4. I Consiglieri, nei casi indicati dalla legge, hanno l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio sulle informazioni e sugli atti non pubblici di cui vengano a conoscenza in ragione del loro mandato.

ART. 24 Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali sono presentate al Consiglio.

2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART.25 Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. In caso di sua assenza e impedimento viene sostituito da chi lo segue, in applicazione del predetto criterio.

ART.26 Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri devono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati

nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato la maggiore cifra elettorale individuale per ogni lista.

2. Ogni gruppo nomina il proprio capogruppo.

3. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo e le relative attribuzioni. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno 2 consiglieri.

4. Un gruppo può essere composto da un solo consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

5. I mezzi e le strutture di cui dispongono i gruppi consiliari sono stabiliti dal regolamento al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

ART. 26-bis Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano, tra i presenti.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Presidente convoca il Consiglio e ne dirige i lavori.

4. Le funzioni del Presidente sono esercitate in conformità ai principi della legge, dello statuto e alle disposizioni del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

5. Il Presidente cessa dalla carica in seguito a deliberazione consiliare di revoca del provvedimento con il quale è stato eletto. Tale deliberazione deve ottenere la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e la votazione è espressa in forma palese. All'elezione del nuovo Presidente del Consiglio si procede nella seduta consiliare immediatamente successiva alla revoca.

ART.27 La conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio che la presiede.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione e i poteri della conferenza dei capigruppo.

ART.28 Commissioni consiliari

permanenti, temporanee e di indagine.

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.

2. Il Consiglio comunale può altresì istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale ogni commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio. Il Presidente del Consiglio dovrà iscrivere all'ordine dei giorno del Consiglio l'esame delle relazioni presentate dalle Commissioni entro trenta giorni dal deposito in segreteria.

3. La commissione temporanea è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

4. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire nel suo seno anche commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Le Commissioni possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti del Comune, possono sentire il Sindaco, gli assessori il Segretario ed i funzionari responsabili degli uffici

5. Ogni commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta da un minimo di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno dalle minoranze, ad un massimo di cinque consiglieri, tre designati dalla maggioranza e due dalle minoranze.

6. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture

da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesto. Le commissioni possono sentire il Sindaco, gli assessori, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e Consorzi, nonché il Segretario comunale ed i funzionari responsabili degli uffici comunali e delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.

7. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

ART.29 La commissione consiliare per lo statuto e i regolamenti

1. Il Consiglio può istituire una commissione conciliare permanente per l'aggiornamento e il riesame dello statuto e dei regolamenti.

2. La commissione, qualora ne ravvisi la necessità, presenta al Sindaco una propria relazione contenente suggerimenti e proposte.

3. La commissione può predisporre progetti di regolamenti in attuazione dello statuto e ha poteri d'iniziativa di fronte al Consiglio comunale.

ART.30 Convocazione del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio, con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- elezione del Presidente del Consiglio;

- nomina della Commissione Elettorale Comunale.

3. SOPPRESSO

4. SOPPRESSO

ART. 30-bis Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

ART. 31 Sessioni

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'esame delle materie elencate dall'art. 32 della legge 08.06.1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono sessioni straordinarie quelle convocate per l'esame di istanze, petizioni, ordini del giorno, comunicazioni del Sindaco e quant'altro non sia di pertinenza delle sessioni ordinarie.

4. Sono sessioni d'urgenza quelle convocate per l'esame di argomenti che rivestano carattere d'estrema urgenza.

5. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente del Consiglio, che formula l'ordine dei giorno.

6. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'allegato ordine dei giorno è recapitato ai consiglieri comunali nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

7. I fascicoli, contenenti le proposte di deliberazione corredate dai prescritti pareri, sono depositati a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria comunale a partire dalla data di notifica dell'ordine dei giorno agli stessi consiglieri

ART.32 Pubblicità, astensione, votazione e
approvazione delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.

2. Le votazioni sono palesi e avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento del Consiglio comunale non prevedano la votazione per appello nominale.

3 Quando il Consiglio comunale è chiamato a votare su questioni concernenti persone, si procede a scrutinio segreto.

4. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti, con l'eccezione delle elezioni che avvengono a maggioranza relativa.

5. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.

6. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza si procederà con il sistema del voto limitato ad un nominativo, assicurando in ogni caso la rappresentanza della minoranza stessa.

7 Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, dei coniuge e di loro parenti o affini sino al 4° grado.

8. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

9. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale.

ART.33 Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle non vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

ART. 34 Il regolamento consiliare

1. Il Consiglio adotta e modifica con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il regolamento contenente l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, nonché la disciplina dei suoi rapporti con gli altri organi del Comune.

2. Il regolamento, nell'attuare quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, deve conformarsi, tra l'altro, ai seguenti criteri e principi:

a) dettare disposizioni specifiche in ordine al Consiglio comunale e a tutte le sue articolazioni ed espressioni;

b) disciplinare l'iniziativa delle proposte di deliberazione;

c) assicurare che i piani e i programmi da presentare al Consiglio siano adeguatamente illustrati;

d) disciplinare lo svolgimento dell'attività deliberativa del Consiglio Comunale, nonché di quella di indirizzo e controllo svolta nei confronti del Sindaco e della Giunta Comunale;

e) disciplinare le modalità di svolgimento di sedute o frazioni di sedute riservate alla discussione di interrogazioni o interpellanze presentate dai consiglieri;

f) disciplinare le modalità di svolgimento della discussione sulla relazione presentata dai rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende, società, in ordine all'attività svolta.

CAPO II

La Giunta Comunale

ART.35 Competenze e attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali per l'attuazione degli indirizzi contenuti nei piani e nei programmi approvati e svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, ispirando la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti.

3. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:

a) l'adozione e la sottoposizione al Consiglio delle proposte di deliberazione relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;

b) l'adozione di provvedimenti generali inerenti allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale ed il piano delle assunzioni approvato dal Consiglio;

c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;

d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;

- e) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
- f) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
- g) le proposte di rettifiche Irpef;
- h) le determinazioni in materia di toponomastica;
- i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'Amministrazione comunale;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti alienazioni, appalti e contratti;
- n) l'erogazione di contributi, indennità compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
- o) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- p) il conferimento di incarichi professionali;
- q) i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di competenza e di cassa, nonché gli stomi di cassa;
- r) le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi; la nomina del legale;
- s) trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali, permuta per rettifica di confini, acquisti volti a migliorare la funzionalità di beni demaniali o patrimoniali nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- t) esprime i pareri ad enti o organi esterni al Comune, che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio comunale o lo Statuto e i regolamenti

attuativi non attribuiscono alla competenza del Sindaco.

ART. 36 Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco o a chi lo sostituisce.
2. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco.
3. Qualora non siano presenti il Sindaco e il Vice Sindaco, la Giunta comunale è presieduta da un assessore ai sensi dell'art. 39 - comma 2.
4. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
5. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
6. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice-Segretario.
7. Nel caso in cui il Segretario debba astenersi in relazione a singoli oggetti, lo sostituisce un assessore.
8. Il Segretario, il Vice Segretario o chi lo sostituisce può farsi assistere da altri impiegati del Comune.
9. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta comunale, nonché di redigere il processo verbale della seduta, anche con l'assistenza di altri impiegati del Comune.
10. I verbali di deliberazione della Giunta sono sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario comunale.
11. la Giunta può dotarsi di un regolamento per disciplinare la propria

attività.

ART. 37 Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori nominati dal Sindaco che va da un minimo di 2 (due) al numero massimo consentito dalla legge, di cui uno investito della carica di vice-Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Nessuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati consecutivi.

6. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

CAPO III

Il Sindaco

ART. 38 Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è responsabile dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Sindaco, inoltre, nomina la Giunta, sostituisce e revoca i suoi componenti, indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative per l'attuazione dei programmi e delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta comunale.

3. Rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, impartendo direttive generali al Segretario comunale.

4. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo e tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. E' inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tali nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti.

8. Promuove e conclude gli accordi di programma.

9. Rappresenta il Comune in giudizio e firma il mandato di lite.

10. Adotta gli atti di classificazione, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abitazioni, i nulla osta, i permessi e tutti gli atti a contenuto discrezionale comunque denominati che lo Statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono

alla competenza del Segretario comunale e dei funzionari responsabili degli uffici.

ART. 39 Sostituzione del Sindaco

1. Il Sindaco designa fra gli assessori il Vice Sindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.

2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, seguendo l'ordine di precedenza stabilito dal Sindaco nell'atto di nomina della Giunta.

3. SOPPRESSO

4. SOPPRESSO

ART. 40 Incarichi e deleghe

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'indirizzo politico amministrativo di determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e alla Giunta.

2. Il Sindaco può altresì delegare gli assessori a compiere gli atti di sua competenza individuati anche per categorie.

3. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti.

4. Il Sindaco può inoltre conferire deleghe anche a Consiglieri comunali per argomenti specifici e durata predeterminata; può delegare persone di sua fiducia, anche al di fuori della Giunta e del Consiglio comunale, a rappresentarlo nelle assemblee dei Consorzi a cui il Comune aderisce.

ART. 41 SOPPRESSO

ART. 42 Dimissioni, decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono anche essere comunicate oralmente nel corso di una seduta di Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

ART. 43 Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario

comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

TITOLO IV: L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I

Le Frazioni

ART. 44 Le frazioni

1. Il Comune assicura e garantisce a tutti i cittadini delle frazioni l'eguale fruizione dei propri servizi, secondo le forme stabilite dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il regolamento disciplina le modalità per la possibile consultazione della popolazione ad esse appartenente, per atti e attività di interesse locale.

CAPO II

Forme associative e di cooperazione tra enti

ART. 45 Convenzioni

1. Il Comune, per conseguire gli obiettivi indicati dall'art. 6, promuove la stipulazione con altri Comuni, con la Provincia, con altri enti, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato quelle funzioni o di realizzare quelle opere o di gestire quei servizi che per loro natura non necessitano di più complesse forme di cooperazione.

2. Le convenzioni sono deliberate dal Consiglio comunale a maggioranza

semplice e devono contenere gli elementi indicati dalla legge. In esse deve, comunque, essere assicurata la possibilità di controllo della gestione da parte del Comune ed essere previsto, in ipotesi determinate, il diritto di recesso.

ART. 46 Accordi di programma

1. Al fine di meglio perseguire le finalità del Comune possono essere promossi accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi, programmi di intervento, di competenza primaria del Comune, che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata dello stesso Comune e di altre Amministrazioni e soggetti.

ART. 47 Consorzi

1. Il Comune può aderire a forme consortili per la gestione di uno o più servizi. Tra gli stessi Comuni e Provincia non può essere costituito più di un Consorzio.

2. Le funzioni e l'organizzazione di ogni Consorzio sono regolate da apposito Statuto e Convenzione secondo i principi fissati dagli art. 23 e 25 della legge 08.06.1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il rappresentante del Comune nell'assemblea dei Consorzi fra Enti locali è il Sindaco o un suo delegato.

CAPO III

L'Erogazione dei servizi

ART. 48 Servizi pubblici locali

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle

aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

ART. 49 Servizi pubblici in economia

1. Sono gestiti in economia quei servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le caratteristiche, non sia conveniente gestire in forma più complessa. Anche i servizi in economia devono essere gestiti con criteri e modalità che consentano il contenimento dei costi, l'ottimizzazione delle prestazioni e la fissazione dei corrispettivi da richiedere agli utenti che usufruiscono dei servizi.

ART. 50 Servizi pubblici in concessione con i terzi

1. Il Comune può provvedere alla gestione dei servizi pubblici locali attraverso atto di concessione-contratto con terzi, purché sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che facciano preferire la gestione di un soggetto privato. L'atto di concessione-contratto deve essere motivato in ordine alla scelta del contraente effettuata, nonché contenere l'indicazione dei poteri di sorveglianza e controllo riservati al Comune.

ART. 51 Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

3. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali è il Sindaco o un suo delegato, che riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento

delle società di capitali.

4. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

ART. 52 Aziende speciali

1. Il Comune può istituire aziende speciali con personalità giuridica e autonomia gestionale, dotate di proprio Statuto per la gestione di servizi pubblici a carattere imprenditoriale.

2. Organi dell'azienda sono: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Gli amministratori delle aziende sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

4. Non possono essere nominati amministratori di aziende i Consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.

5. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative

alle funzioni da svolgere, comprovate da apposito curriculum da depositare presso la segreteria del Comune.

6. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla nomina e alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dal suo insediamento, dalla vacanza o scadenze degli incarichi.

7. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

ART. 53 Istituzioni

1. Il Comune può affidare ad Istituzioni l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

3. Per gli amministratori e gli organi delle Istituzioni valgono le disposizioni previste per le aziende speciali.

4. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.

5. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

6. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.

7. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco.

8. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, ne conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

CAPO IV

Ordinamento degli uffici e del personale

ART. 54 Principi organizzativi

1. Il Comune di Cornedo Vicentino organizza i propri uffici e servizi secondo criteri di buon andamento, efficienza, economicità, professionalità e responsabilità.

2. L'Amministrazione comunale è articolata, secondo quanto disposto dal regolamento, in unità organizzative che garantiscono la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.

3. Il regolamento stabilisce le attribuzioni, la specifica organizzazione, la dotazione del personale di ogni unità secondo i criteri indicati al 1 comma.

4. Il Comune promuove e favorisce l'addestramento e l'aggiornamento del personale nei modi più opportuni indicati dal regolamento.

ART. 55 Il segretario comunale

1. Il Segretario del Comune è capo del personale, svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Sindaco, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività, con possibilità di avocare a sé l'esecuzione di singoli atti, cura l'attuazione dei provvedimenti, esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per la loro esecuzione, partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici.

ART. 56 Il Vice-Segretario comunale

1. Il Sindaco, sentito il Segretario, può nominare un Vice Segretario tra i

responsabili di massimo livello funzionale degli uffici comunali; l'incarico è conferito a tempo determinato rinnovabile.

2. Il Vice Segretario, oltre alle mansioni dell'ufficio di cui è responsabile, coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. La nomina a Vice Segretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario comunale. L'incarico di Vice Segretario può essere sospeso ed anche revocato, prima della scadenza, dal Sindaco, sentito il Segretario, con provvedimento motivato.

ART. 57 Incarichi a tempo determinato e di direzione

1. Il Sindaco, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio comunale, può conferire incarichi di alta specializzazione, mediante stipula di contratti di consulenza a tempo determinato, regolati da apposita convenzione.

2. Gli incarichi di cui sopra possono avere durata non superiore a due anni prorogabile per eccezionali esigenze fino a tre anni, e devono essere conferiti a persone in possesso di specifica competenza professionale documentata da apposito curriculum, secondo le modalità previste dal Regolamento.

3. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il Sindaco può affidare collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale con le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il Sindaco, compatibilmente con le disposizioni di legge e contrattuali vigenti può attribuire incarichi dirigenziali di singole aree funzionali per un periodo non superiore a due anni, rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.

ART. 58 Gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa

1. Il Consiglio comunale definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Sindaco.

2. Al Segretario comunale e ai funzionari apicali delle unità organizzative, di qualifica non inferiore alla 8^a, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3. Ad essi spetta la direzione degli uffici e dei servizi, con responsabilità nella gestione e dei relativi risultati.

4. Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il regolamento specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali da attribuire entro i limiti contrattuali previsti per le diverse qualifiche del personale.

CAPO V

La revisione economico finanziaria e il controllo della gestione

ART. 59 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di legge, di Statuto e di regolamento.

3. Il Collegio dei Revisori, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:

-collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

-esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
-attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune con la collaborazione degli Uffici.

5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

6. L'indennità dei Revisori dei Conti è stabilita dalla Giunta comunale entro i limiti fissati dalla legge e dai tariffari.

ART. 60 Controllo interno della gestione

1. Il regolamento individua gli strumenti più idonei per accertare la congruità dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati nei programmi e ai costi effettivamente sostenuti dal Comune, nonché per accertare eventuali squilibri nella gestione di bilancio.

TITOLO V: REVISIONE DELLO STATUTO.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 Modifiche statutarie

1. Eventuali modifiche statutarie sono deliberate con le modalità di legge anche su proposta della commissione di cui all'art. 29.


ART. 62 Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, e di quelli

comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

2. Tutti i regolamenti del Comune devono essere approvati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, ad eccezione di quelli per i quali il presente Statuto o le leggi stabiliscono maggioranze diverse.

3. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2 della legge 25.03.1993 n. 81 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata.



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PLANIMETRIA 1:25.000 ALLEGATA 2/10
STATUTO COMUNALE

delimitazione confini comunali
in scala 1:25.000
1977